

Comune di Tuoro sul Trasimeno - CTL466
Prot. 0009603 del 03/12/2013 - Arrivo
Firmatari: Antonio Perelli (IT:PRLNTN50B26G478F)
Impronta informatica: e39bdae445f2b2a43c1caad63d26dcf4clae0729d81fbfea5d6670b0834230ac
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

SINDACO
ASS. COMUNI
AFF. GEN.
UFF. TECNICO



Regione Umbria
Giunta Regionale

Al Comune di Tuoro sul Trasimeno
Geom. Battaglini Claudio
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Edilizia Castellini Snc
Sig. Romeo Castellini
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
i005055.pg00@postpec.cassaedile.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Salute e Coesione
Sociale

Oggetto: Edilizia Castellini S.n.c.: assenso
all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di una
struttura da destinare a Centro Diurno Alzheimer per n.
20 posti e diniego per n. 60 posti letto di Residenza
Sanitaria Assistita in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Servizio: Accreditamento, Valutazione di
Qualità e Comunicazione

Dirigente

Dott. Perelli Antonio

075 504 5280

Si trasmette, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento regionale n.
2/2000, la Determinazione Dirigenziale n. 8649 del 18/11/2013.

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni n. 61
06124 PERUGIA

Con l'occasione ricordiamo alla Ditta in indirizzo che per avviare
l'attività di Centro Diurno Alzheimer per n. 20 posti occorre conseguire
l'autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitaria con le modalità
indicate nel *Modello 2* che si allega alla presente.

TEL. 075 504 5554
FAX 075 504 5589
061100

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. ANTONIO PERELLI

PecTrasmDiniegoEdiliziaCastellini
LO/wb

www.regione.umbria.it

WWW.REGIONE.UMBRIA.IT



Mittente: REGIONE UMBRIA <direzionesanita.regione@postacert.umbria.it>
Destinatario: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it;
i005055.pg00@postepcc.cassaedile.it
Copia:
Copia nascosta:
Oggetto: Regione Umbria - prot. nr. 0164548 del 02/12/2013
Allegati DD Edilizia Castellini.pdf, Mod 2 e Mod Dip.pdf, RDP
20130014945.pdf.p7m, Segnatura_int.xml, Segnatura_interna.xml
Messaggio:

Protocollo n.: 0164548-2013 del 02/12/2013

Oggetto: POSTA CERTIFICATA. Edilizia Castellini S.n.c.: assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di una struttura da destinare a Centro Diurno Alzheimer per n. 20 posti e diniego per n. 60 posti letto di Residenza Sanitaria Assistita in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Mittente:50025213

Destinatari diretti:

Comune di Tuoro sul Trasimeno

Edilizia Castellini



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
Servizio Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8649 DEL 18/11/2013

OGGETTO: Edilizia Castellini S.n.c.: assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di una struttura da destinare a Centro Diurno Alzheimer per n. 20 posti e diniego per n. 60 posti letto di Residenza Sanitaria Assistita in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14/05/1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 12/11/2012 n. 18 art. 48;
Visto il D.P.R. 14/01/1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l'art. 8-ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502;
Visto il Regolamento regionale 25/02/2000, n. 2: *"Disciplina dell'autorizzazione alla*

realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Vista la D.G.R. n. 21 del 12.01.2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001";

Visto il Piano Sanitario 1999-2001;

Vista la D.G.R. n. 1708 del 30.11.2009 ("Legge regionale 4 giugno 2008 n. 9 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni": Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tarifario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative");

Vista la nota inoltrata a questo Ufficio regionale dal Comune di Tuoro sul Trasimeno richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento regionale n°2 del 25/02/2000, la verifica di compatibilità da parte della Regione sull'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di una struttura ubicata in Via Firenze, Tuoro sul Trasimeno (PG) da destinare a Centro Diurno Alzheimer per n. 20 utenti e a Residenza Sanitaria Assistita per n. 60 posti letto;

Acquisito il parere del Direttore generale dell'Azienda USL Umbria n. 1 (pec regionale prot.n. 01077960 del 07.08.2013) che esprime parere favorevole alla realizzazione di un Centro Diurno Alzheimer per n. 20 posti, mentre esprime parere non favorevole alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita per n. 60 posti letto, in quanto la programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 1 ha individuato una serie di interventi di riconversione dei presidi ospedalieri territoriali che consente un incremento di p.l. di RSA tale da soddisfare il fabbisogno;

Sentito il Servizio "Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza di base e ospedaliera" della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale (pec regionale prot. n. 0150794 del 06.11.2013) che esprime **parere favorevole** alla realizzazione di un Centro Diurno Alzheimer per n. 20 posti, mentre esprime **parere non favorevole** alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita per n. 60 posti letto, in conformità con il parere espresso dall'Azienda USL Umbria n. 1;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di dare assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di un struttura da destinare a Centro Diurno Alzheimer per n. 20 posti, ubicata in Via Firenze, Tuoro sul Trasimeno (PG), di cui è titolare l'Edilizia Castellini S.n.c., con sede in Strada Sant'Egidio, Perugia (PG), partita iva 0151 1080 549, legalmente rappresentata dal Sig. Romeo Castellini nato a Perugia (PG) il 26.03.1960, residente in Via Aliante n. 28, Sant'Egidio, Perugia (PG), codice fiscale CST RMO 60C26 G4781, così come previsto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento regionale n. 2/2000, **fermo restando che per dare inizio all'attività sanitaria dovrà essere acquisita l'autorizzazione regionale all'esercizio;**
2. Di dare diniego per i motivi in premessa riportati all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di un struttura da destinare a Residenza Sanitaria Assistita per n. 60 posti letto, ubicata in Via Firenze, Tuoro sul Trasimeno (PG), di cui è titolare l'Edilizia Castellini S.n.c., così come previsto dall'art. 2, comma 5, del Regolamento regionale n. 2/2000;
3. Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Comune di Tuoro sul Trasimeno, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Regolamento sopra richiamato, per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione;
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 18/11/2013

L'Istruttore
Donatella Feliziani
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 18/11/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Luca Orlandi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 18/11/2013

Il Dirigente
Antonio Perelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2

MODELLO 2

RACCOMANDATA R.R.

**Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale
Servizio: "Accreditamento, Valutazione di Qualità
e Comunicazione"
Via Mario Angeloni, 61 - Palazzo Broletto
06124 PERUGIA**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____ residente a _____ Prov. _____
Via _____ C.F. _____
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _____
_____ titolare del presidio denominato _____
_____ ubicato in _____ Prov. _____
Via _____ P.IVA n° _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
recapito telefonico _____ rivolge istanza al fine del rilascio dell'**autorizzazione
sanitaria all'esercizio dell'attività di** _____

A tal fine, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Regionale 25/02/2000 n. 2, allega la seguente documentazione:

- 1) **Copia del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione;**
- 2) **Copia dello Statuto societario e dell'atto costitutivo;**
- 3) **Autocertificazione che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio;**
- 4) **Certificato rilasciato dalla ASL territorialmente competente ai sensi del D.P.R. 14/01/1997 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali e specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria (vedi *Allegato I*);**
- 5) **N. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare nel modello 2.**

– NB) N. 1 marca da bollo di €. 16,00 andrà applicata sulla Determina Dirigenziale ricevuta.

Data _____ Firma legale rappresentante/titolare _____

Segue Allegato 1 →

RACCOMANDATA R.R.

Al Dirigente del
Dipartimento Igiene e Prevenzione
dell'Azienda USL Umbria n° ____
SEDE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____ residente a _____ Prov. _____
Via _____ C.F. _____
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _____
_____ titolare del presidio denominato _____
_____ ubicato in _____ Prov. _____
Via _____ P.IVA n° _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____
recapito telefonico _____ rivolge istanza al fine del rilascio
del certificato di possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 14/01/1997.

A tal fine, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Regionale 25/02/2000 n. 2, allega, in duplice copia (1 originale + 1 fotocopia), la seguente documentazione:

Documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi generali:

▪ ORGANIZZATIVI

Allegare copia del documento adottato che indichi:

Politica, obiettivi ed attività: la missione, i campi prioritari di azione e quali metodi si intende adottare per raggiungere gli obiettivi, l'organizzazione interna con riferimento a responsabili individuati e relative funzioni, livelli di responsabilità, modalità di erogazione del servizio, prestazioni ed attività erogate.

Struttura organizzativa: modalità di prenotazione, pagamento, accesso, acquisizione del consenso informato, consegna del referto e/o risultato, precauzioni adottate ai fini della riservatezza.

Gestione delle risorse umane: piano di formazione-aggiornamento del personale con indicazione del responsabile.

Gestione delle risorse tecnologiche: inventario delle apparecchiature in dotazione e piano della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche, documentato e reso noto ai diversi livelli operativi. Programmazione per adeguamento alle normative tecniche ed all'eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.

Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni: elenco dei progetti di valutazione e verifica di qualità per struttura organizzativa effettuati o avviati;

- regolamenti interni, linee guida aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti;
- criteri e modalità di accesso dell'utente (programmazione liste di attesa, accoglimento e registrazione);
- modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento;
- modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;
- pulizia e sanificazione ambientale;
- modalità di compilazione, conservazione, archiviazione, dei documenti comprovanti un'attività sanitaria.

Solo per i laboratori analisi ed i servizi di anatomia-istologia-citologia patologica ed i centri trasfusionali: attestazione di attività di controllo di qualità interne ed esterne e programmi di miglioramento della qualità a cui si è partecipato.

Sistema informativo: nominativo del referente e dichiarazione del sistema utilizzato per raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito.

▪ **STRUTTURALI E TECNOLOGICI**

Dichiarazione di conformità alla vigente normativa, redatta da tecnici abilitati, in materia di:

- Continuità elettrica (ove richiesta) in base alla specifica attività che si intende svolgere (L. 46/90);
- Igiene nei luoghi di lavoro (valutazione del rischio ed individuazione del responsabile della sicurezza ai sensi del D. L.vo 626/94);
- Protezione dalle radiazioni ionizzanti (allegare relazione originale e benessere dell'esperto qualificato);
- Smaltimento dei rifiuti (regolamento interno e copia di contratto con ditta autorizzata);
- Impianti di distribuzione dei gas (medicali);
- Materiali esplosivi (materiali e sostanze infiammabili atte a formare miscele esplosive);
- Elenco delle attrezzature e macchinari, apparecchiature elettromedicali corredati di dichiarazione di rispondenza alle norme e relativo piano di manutenzione.

Documentazione attestante la rispondenza ai requisiti minimi specifici (per tipologia)

▪ **STRUTTURALI**

- Planimetria dei locali e/o spazi (in scala 1:50/1:100 con altezze, superfici), con evidenziati gli accessi per i portatori di handicap, eventuali uscite di sicurezza, indicazione WC per handicap, destinazione d'uso di ciascun ambiente in riferimento anche alle prestazioni erogate ed alla presenza di attrezzature/strumentazioni usate per le specifiche attività (ai sensi delle schede specifiche del DPR del 14.1.1997);
- Copia del certificato di agibilità con destinazione d'uso (specifica per l'attività sanitaria esplicita) rilasciato dal Comune qualora comprensivo della conformità alla vigente normativa per: Protezione antisismica, antincendio e acustica, Sicurezza elettrica (L. 46/90), Impianti termoidraulici (L. 46/90), Sicurezza antinfortunistica (sistemi di sollevamento, aperture nel vuoto), Abbattimento delle barriere architettoniche, Condizioni microclimatiche, fatte salve le verifiche periodiche previste dalle specifiche normative.
Nel caso in cui il certificato di agibilità rilasciato dal Comune non comprenda la conformità alla normativa vigente per gli aspetti di cui sopra devono essere prodotti appositi certificati redatti da tecnici abilitati.

▪ **TECNOLOGICI**

Elaborato contenente i seguenti dati:

- Strumentazione per la gestione delle emergenze (dove prevista);
- Elenco delle apparecchiature biomediche e dispositivi medici;
- Altri requisiti specifici per tipologia.

▪ **ORGANIZZATIVI**

- Dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Sanitario, con allegata autocertificazione sul titolo di studio posseduto, relativa specializzazione, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo Professionale come richiesto dalla normativa vigente;
- Risorse umane per ciascuna professione e qualifica professionale (con dichiarazione dei relativi titoli abilitanti) in rapporto ai volumi ed alla tipologia dell'attività;
- Elenco dettagliato delle prestazioni sanitarie suddivise per branca specialistica;
- Orario di apertura e chiusura della struttura;
- Dichiarazione di non utilizzare neanche saltuariamente personale dipendente da aziende e strutture sanitarie del SSN in posizione di incompatibilità (per le strutture private).

▪ **IMPIANTISTICI**

- Dichiarazione di conformità degli impianti in base alla normativa vigente.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Comune di Tuoro sul Trasimeno
Geom. Battaglini Claudio
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it

e p.c.

Edilizia Castellini Snc
Sig. Romeo Castellini
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
i005055.pg00@postpec.cassaedile.it
ediliziacastellini@pec.it

Oggetto: RR 2/2000. Edilizia Castellini s.n.c. - assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto, in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Si trasmette, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 2/2000, la Determinazione Dirigenziale n. 7155 del 01/08/2016.

Con l'occasione ricordiamo alla Ditta in indirizzo che per avviare l'attività occorre conseguire l'**autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitaria** con le modalità indicate nel *Modello 2* scaricabile dal seguente indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/salute/autorizzazioni>.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE

DR.SSA FEDERICA LAUSI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute, Welfare,
Organizzazione e risorse umane

Programmazione dell'assistenza
ospedaliera. Accreditamento,
autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Valutazione di qualità

Dirigente

Dr. Gianni Giovannini

075 504 5288

Email:

ggiovannini@regione.umbria.it

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni n. 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 5554
FAX 075 504 5569

PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

COD. PRATICA: 2016-002-8126



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditemento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7155 DEL 01/08/2016

OGGETTO: RR 2/2000 . Edilizia Castellini s.n.c. - assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto, in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto l'art. 8-ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;

Visto il DPR 14/1/1997;

Visto il DPR n.445/2000;

Visto il Regolamento regionale 25/02/2000, n. 2: "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'art.117 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11;

Vista la nota inoltrata a questo Ufficio regionale dal Comune di Tuoro sul Trasimeno (prot.

COD. PRATICA: 2016-002-8126

154614 del 24/12/2014) che richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 2/2000, la verifica di compatibilità da parte della Regione sull'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di una struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto, in Tuoro sul Trasimeno (PG), Via Firenze a favore di Edilizia Castellini s.n.c., legalmente rappresentata da Castellini Romeo;

Vista la nota prot. 17908 del 10/2/2015 (e successive) con la quale vengono richiesti i previsti pareri al Direttore generale dell'Azienda USL Umbria 1 e al Dirigente regionale alla Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale;

Vista la nota PEC 34612 dell'11/3/2015, ribadita con PEC 134304 del 23/6/2016, con la quale l'Azienda USL Umbria 1 ha espresso parere favorevole in assenza di una normativa regionale di riferimento;

Sentito il Servizio "Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale" della Direzione regionale salute, welfare, organizzazione e risorse umane che con nota prot.n. 137458 del 29/6/2016 ha formalizzato parere favorevole;

Acquisito il parere del Servizio Avvocatura regionale in data 11/4/2016 prot. 75692 dal quale si evince:

- Che il Decreto liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito con modificazione in L.27/2012) ha previsto in generale l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano la libertà di iniziativa economica e che "Il decreto liberalizzazioni, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza, contiene una disciplina «meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed europeo di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza tra tutti gli operatori, presenti e futuri sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal Trattato dell'Unione Europea»";
- Che "la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza, a monte, di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze";
- che "L'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, infatti, non implica l'assunzione di alcun onere a carico dell'ente pubblico. **Non si può sostenere che per effetto della conseguita autorizzazione la parte interessata acquisisca alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico; resta infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio**" (cfr. Cons. St., n. 550/2013);
- che "anche l'AGCM ha osservato che la verifica di compatibilità non è, come tale, idonea ad assicurare l'obiettivo di politica sanitaria di contenimento dell'offerta di prestazioni sanitarie. I criteri di compatibilità finanziaria, infatti, possono essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l'ingresso e la permanenza degli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del S.S.N., senza, tuttavia, essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni che non gravano sull'erario pubblico";
- che "la Consulta (con sentenza n. 428/2008) ha precisato che tali limiti alla iniziativa economica privata possono essere consentiti solo ove congrui e ragionevoli. Ne deriva che, la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale ad un contingentamento numerico massimo, a prescindere da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti dai richiedenti l'autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse

COD. PRATICA: 2016-002-8126

pubblico generale alla tutela dell'inviolabile diritto alla salute, «ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse»;

L'esigenza di tutela della salute può, dunque, riguardare solamente la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio. Secondo i giudici, pertanto, il blocco all'ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, deve necessariamente essere ritenuto contrastante rispetto alle stesse esigenze di tutela della salute. L'ingresso, al contrario, potrebbe stimolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N..»;

Ritenuto di dover procedere ad emettere il previsto assenso all'autorizzazione sulla scorta dei pareri sopra richiamati;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di dare **assenso** all'autorizzazione alla **realizzazione** (costruzione) di una **struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto**, in **Tuoro sul Trasimeno (PG)**, Via Firenze a favore di **Edilizia Castellini s.n.c.**, legalmente rappresentata da Castellini Romeo;
2. Di **trasmettere** la presente determinazione dirigenziale al **Comune di Tuoro sul Trasimeno** ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Regolamento sopra richiamato, per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione;
3. Di dare atto che **per dare inizio all'attività il titolare dovrà acquisire la prescritta autorizzazione regionale all'esercizio**;
4. Di dare atto altresì che a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e anche successivamente dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria, **il titolare non acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico, restando infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo agli Enti pubblici competenti**;
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 26/07/2016

L'Istruttore
Federica Lausi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 26/07/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Federica Lausi

Comune Di Tuoro - CTL466

Prot. 0007175 del 09/08/2016 - Entrata

Impronta informatica: 7f1b5f62b04748505fe909b412589ff2fca4df2b880b58c5b08085314235b2d6

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COD. PRATICA: 2016-002-8126

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 01/08/2016

Il Dirigente
Gianni Giovannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Comune di Tuoro sul Trasimeno

(Provincia di Perugia)

Area Tecnica - Servizio Urbanistica ed Edilizia



Comune di Tuoro sul Trasimeno - CTL466

rot. **0009836** del 19/11/2014 ore 12:34

tit. -

documento P - Registro: Partenza

Regione Umbria

Direzione Regionale

Salute, Coesione Sociale

Servizio VI°

Accreditamento e Valutazione di Qualità

Via M. Angeloni n. 61 - Perugia

Dott. Luca Orlandi

Alla c.a.



E p.c.

EDILIZIA CASTELLINI

06134 Via Assisi di S.Egidio - Perugia

OGGETTO: Realizzazione di CENTRO SOCIO RIABILITATIVO per n. 40 posti - in estensione a quanto già autorizzato con D.D. n. 8649 del 18/11/2013 - della Regione Umbria - Servizio Accreditamento - Direzione Salute.
Area posta in Tuoro S/T, Via Firenze - (Foglio n. 26, P.lle nn. 10, 13, 332, 11/parte).

In riscontro alla nota inoltrata dalla Soc. Edilizia Castellini pervenuta a questo Comune in data 13/11/2014 ed assunta al prot. n. 9634, si trasmette copia del **Modello 1** debitamente compilato a cura della Soc. Edilizia Castellini relativamente all'intervento di cui all'oggetto completa degli allegati prodotti, per richiedere l'estensione di quanto già autorizzato dalla Regione Umbria - Servizio Accreditamento - Direzione Salute con D.D. n. 8649 del 18/11/2013

Distinti saluti

Tuoro sul Trasimeno 19/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Battaglini Claudio

IL SINDACO

Patrizia Cerimonia



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Comune di Tuoro sul Trasimeno
Geom. Battaglini Claudio
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it

e p.c.

Edilizia Castellini Snc
Sig. Romeo Castellini
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)
i005055.pg00@postepec.cassaedile.it
ediliziacastellini@pec.it

Oggetto: RR 2/2000. Edilizia Castellini s.n.c. - assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto, in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Si trasmette, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 2/2000, la Determinazione Dirigenziale n. 7155 del 01/08/2016.

Con l'occasione ricordiamo alla Ditta in indirizzo che per avviare l'attività occorre conseguire l'**autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitaria** con le modalità indicate nel *Modello 2* scaricabile dal seguente indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/salute/autorizzazioni>.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE

DR.SSA FEDERICA LAUSI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria *

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute, Welfare,
Organizzazione e risorse umane

Programmazione dell'assistenza
ospedaliera. Accredimento,
autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Valutazione di qualità

Dirigente

Dr. Gianni Giovannini

075 504 5288

Email:

ggiovannini@regione.umbria.it

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni n. 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 504 5554
FAX 075 504 5569

PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7155 DEL 01/08/2016

OGGETTO: RR 2/2000 . Edilizia Castellini s.n.c. - assenso all'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto, in Tuoro sul Trasimeno (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;
Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;
Visto l'art. 8-ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.i.m.;
Visto il DPR 14/1/1997;
Visto il DPR n.445/2000;
Visto il Regolamento regionale 25/02/2000, n. 2: "*Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie*";
Visto l'art.117 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11;
Vista la nota inoltrata a questo Ufficio regionale dal Comune di Tuoro sul Trasimeno (prot.

154614 del 24/12/2014) che richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 2/2000, la verifica di compatibilità da parte della Regione sull'autorizzazione alla realizzazione (costruzione) di una struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto, in Tuoro sul Trasimeno (PG), Via Firenze a favore di Edilizia Castellini s.n.c., legalmente rappresentata da Castellini Romeo;

Vista la nota prot. 17908 del 10/2/2015 (e successive) con la quale vengono richiesti i previsti pareri al Direttore generale dell'Azienda USL Umbria 1 e al Dirigente regionale alla Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale;

Vista la nota PEC 34612 dell'11/3/2015, ribadita con PEC 134304 del 23/6/2016, con la quale l'Azienda Usl Umbria 1 ha espresso parere favorevole in assenza di una normativa regionale di riferimento;

Sentito il Servizio "Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale" della Direzione regionale salute, welfare, organizzazione e risorse umane che con nota prot.n. 137458 del 29/6/2016 ha formalizzato parere favorevole;

Acquisito il parere del Servizio Avvocatura regionale in data 11/4/2016 prot. 75692 dal quale si evince:

- Che il Decreto liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito con modificazione in L.27/2012) ha previsto in generale l'abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano la libertà di iniziativa economica e che "Il decreto liberalizzazioni, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza, contiene una disciplina «meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed europeo di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza tra tutti gli operatori, presenti e futuri sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal Trattato dell'Unione Europea»";
- Che "la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza, a monte, di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze";
- che "L'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, infatti, non implica l'assunzione di alcun onere a carico dell'ente pubblico. **Non si può sostenere che per effetto della conseguita autorizzazione la parte interessata acquisisca alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico; resta infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio»** (cfr. Cons. St., n. 550/2013);
- che "anche l'AGCM ha osservato che la verifica di compatibilità non è, come tale, idonea ad assicurare l'obiettivo di politica sanitaria di contenimento dell'offerta di prestazioni sanitarie. I criteri di compatibilità finanziaria, infatti, possono essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l'ingresso e la permanenza degli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del S.S.N., senza, tuttavia, essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni che non gravano sull'erario pubblico";
- che "la Consulta (con sentenza n. 428/2008) ha precisato che tali limiti alla iniziativa economica privata possono essere consentiti solo ove congrui e ragionevoli. Ne deriva che, la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale ad un contingentamento numerico massimo, a prescindere da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti dai richiedenti l'autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse

pubblico generale alla tutela dell'inviolabile diritto alla salute, «ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse»;

L'esigenza di tutela della salute può, dunque, riguardare solamente la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio. Secondo i giudici, pertanto, il blocco all'ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, deve necessariamente essere ritenuto contrastante rispetto alle stesse esigenze di tutela della salute. L'ingresso, al contrario, potrebbe stimolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell'offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N.»;

Ritenuto di dover procedere ad emettere il previsto assenso all'autorizzazione sulla scorta dei pareri sopra richiamati;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di dare **assenso** all'autorizzazione alla **realizzazione** (costruzione) di una **struttura da destinare a Centro Socio-riabilitativo Residenziale per 40 posti letto**, in **Tuoro sul Trasimeno** (PG), Via Firenze a favore di **Edilizia Castellini s.n.c.**, legalmente rappresentata da Castellini Romeo;
2. Di **trasmettere** la presente determinazione dirigenziale al **Comune di Tuoro sul Trasimeno** ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Regolamento sopra richiamato, per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione;
3. Di dare atto che **per dare inizio all'attività il titolare dovrà acquisire la prescritta autorizzazione regionale all'esercizio;**
4. Di dare atto altresì che a seguito del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e anche successivamente dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria, **il titolare non acquisisce alcun titolo o aspettativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico, restando infatti impregiudicata la discrezionalità inerente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria, incluse le valutazioni riferite al fabbisogno del territorio in capo agli Enti pubblici competenti;**
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 26/07/2016

L'Istruttore
Federica Lausi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 26/07/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Federica Lausi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 01/08/2016

Il Dirigente
Gianni Giovannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2